

**Contratto per la fornitura di Materiale Diagnostico ed Accessori di
Miscellanea di Test Manuali, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per
la durata di anni 3 (tre).**

C.I.G.....

L’anno 20___ il giorno __ , del mese di _____, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. “Codice Amministrazione
Digitale”:

AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata
per brevità “Azienda”/”Amministrazione” “ASL”), – Partita IVA
01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,
Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a il
..... e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 - 01100
VITERBO;

e la Ditta, con Sede Legale Via,..... –
..... (..) C.F e P.Iva (di seguito denominata per brevità
“Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa”
“Fornitore”), iscritta alla Camera di Commercio di(..), nella persona
del Sig.Dr....., nat..... a (..) il,
C.F. domiciliat.... per la carica presso la Sede Legale,
in qualità di, come risultante da agli
atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d’Identità**), convengono a
quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Con Deliberazione DG n./....., è stata indetta una Procedura

aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm. e ii, per la fornitura, a lotto unico infrazionabile, di

Materiale Diagnostico ed Accessori di Miscellanea di Test Manuali,

occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di anni 3 (tre) + anni 1

(uno) di eventuale rinnovo, per un importo triennale posto a base d'asta pari

ad € 300.000,00 - IVA esclusa;

- Che con Deliberazione DG n./....., è stata aggiudicata alla ditta

....., della fornitura in oggetto, del presente contratto, per

un importo complessivo triennale di € - Iva esclusa,

(ALLEGATO N° 2 – Copia offerta economica n. del.....);

- Che le parti dichiarano che la documentazione di gara (Disciplinare di gara,

Capitolato speciale + Allegato "A") e l'offerta tecnica, risultano loro noti e

agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel

presente contratto, anche se non materialmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n. del, contratta con

..... con validità sino alla scadenza contrattuale. **(ALLEGATO**

N°3 – Copia Polizza n. del).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di Materiale Diagnostico ed Accessori di

Miscellanea di Test Manuali, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per la

durata di anni 3 (tre), occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo,

con modalità/quantità e caratteristiche minime riportate nel Capitolato

Speciale d'oneri e come dettagliato specificatamente all' **ALLEGATO N° 2**.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rimanda

integralmente alla documentazione di gara Disciplinare di gara, Capitolato

speciale + Allegato "A" (CARATTERISTICHE TECNICHE DEI

PRODOTTI – Confezionamento – Etichettatura).

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare complessivo triennale è pari a € - Iva esclusa,

(ALLEGATO N° 2).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di

mutate esigenze aziendali da ricondurre a riordinamenti di reparti, variazione

per disposizione di riorganizzazione a livello regionale. La portata della

modifica consentita non potrà superare il 50% del valore annuo, su ogni

singolo lotto, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso

dell'esecuzione della fornitura. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice,

la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore

non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 (trentasei) mesi,

naturali e consecutivi, a decorrere da.....

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle

medesime condizioni, per una durata anni 1 (uno) per un importo pari

all'aggiudicazione annuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore

mediante posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs.

n. 50/2016 ss. mm. ii. riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa

insindacabile valutazione interna, di prorogare, per un periodo di mesi 6 (sei),

l'Appalto alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

contraente. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata

mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione

Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle

prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a

condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

I requisiti minimi ed indispensabili per ogni singolo lotto oggetto della

fornitura, sono dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale di gara,

dovranno essere rispettati per l'intera durata contrattuale, a conoscenza delle

parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in

commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura

che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà

proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli

aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante.

L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione

tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.

Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 4 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dei Laboratori Aziendali non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 5 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 6 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

La ASL di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sotto indicato, l'ASL di

Viterbo potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art. 1454 C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti.

L'ASL di Viterbo si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Le consegne dovranno avvenire entro 7 lavorativi giorni dal ricevimento dell'ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge.

Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in

conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 2 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla stazione appaltante, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell'ordinativo di acquisto. Il Fornitore dichiara di assoggettarsi alle disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017 e dal Regolamento "Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dall'1-1-2018 approvato con DCA n. U00289/2017 e modificato ed integrato con DCA n. U00504/2017 "Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7/7/2017", i quali si intendono integralmente recepiti pur

se non materialmente allegati al presente atto. I pagamenti sono fissati

secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati

soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo

effettuato dal DEC, sui dispositivi dei singoli ordinativi, individuato con

Deliberazione DG n°, nella figura della Dott.

La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere numero di

d'ordine, DDT, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi

sono le seguenti:

IBAN.....

ART. 8 – PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle

prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati all'art. 5

del Capitolato.

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità il cui

ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per

ogni giorno di ritardo, secondo le tempistiche indicate.

Si specifica in relazione ad altri inadempimenti che verranno applicate se

seguenti penali:

- primo inadempimento - penale di € 250,00

- secondo inadempimento - penale € 500,00

- terzo inadempimento - penale € 1.000,00

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l'inadempienza. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili. L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 9 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO.

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto. A tal proposito l’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di specifica polizza di Responsabilità Civile Terzi (**ALLEGATO N° 4 Copia RCT**). E’ fatto obbligo all’aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell’attestato dell’avvenuto rinnovo dell’assicurazione.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio dell’Aggiudicatario, qualora quest’ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell’Amministrazione, non eliminate dall’Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. L’Amministrazione di caso di intervenuta aggiudicazione aggregata/regionale e/o convenzione Consip della medesima procedura, risolverà il presente contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore

dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino

in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per

ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa,
nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della
regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari
dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda
comunicerà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad
incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della
cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo
pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto
anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a
seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o
da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di
affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura
corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,
ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi
autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali
competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara,
realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o

da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 13 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non

accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 14 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di **non voler/voler** sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di

sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dall'Aggiudicatario saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il "Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT".

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL,

la documentazione di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale + Allegato "A") e l'offerta tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

Sig./Dr.

Dott.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

Sig./Dr.

Dott.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".